

R.G. SOVRAINDEBITAMENTO N. 12/2021

SIGNORINO ADRIANA MARIA AURELIA

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.10.2021;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata il 7.7.2021 da SIGNORINO Adriana Maria Aurelia (c.f.: SGNDNM52P65F158J), nata a Messina il 25.09.1952, e residente in Palermo, via Damiani Almejda n. 60, elettivamente domiciliata in Palermo alla Via della Libertà 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Di Mattei, nonché la relazione ex art. 9 L. n. 3/2012 del professionista nominato ai sensi dell'art. 15 della citata legge avv. Enza Novara, relativa alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex L. 3/2012 o, in subordine, alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss., L. n. 3/2012;

vista la Relazione dell'avv. Enza Novara n.q. sui pareri espressi dai creditori in merito alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui si tratta depositata nel fascicolo telematico il 4 ottobre 2021;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6 comma 2. lettera a), 7, 8 e 10 L. n. 3/2012, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 comma 3. L. cit., del 12 luglio 2021;

rilevato che l'OCC ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori la proposta e che è pervenuto il dissenso da parte dei seguenti creditori: Riscossione Sicilia S.p.a.; Agenzia delle Entrate; INPS e Dr. Commercialista Cottone, il cui voto è rilevante ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti ex art. 11 l. n. 3/12;

considerato, in particolare, che l'OCC ha rappresentato che i citati creditori hanno manifestato il proprio dissenso all'approvazione dell'accordo così motivando: *"Riscossione Sicilia spa, per quanto di propria competenza esprime parere negativo "per ogni linea di credito per cui è prevista falcidia". - Agenzia delle Entrate esprime voto sfavorevole in quanto ritiene la soddisfazione del credito erariale "esiguo e insufficiente a soddisfare anche solo quanto dovuto a titolo di I.V.A.". - INPS esprime parere negativo ritenendo che "la contribuzione dovuta agli enti di previdenza è indisponibile". - Dr. Cottone in quanto ritiene il suo credito professionale "debba essere considerato in privilegio";*



evidenziato che il gestore della crisi ha ritenuto che *“il parere espresso dai creditori non sia valido ai fini del raggiungimento del consenso con la percentuale del 60% dei crediti in quanto non validamente espresso per due motivi: 1. Il parere deve esser espresso motivando in senso contrario a quanto attestato dal Gestore; il creditore avrebbe dovuto motivare sulla circostanza che l'omologa dell'accordo non è la soluzione più conveniente rispetto alla liquidazione; 2. Il parere è stato espresso in violazione di legge in quanto non ha tenuto conto della recente modifica che ha previsto la falcidiabilità dell'IVA e delle ritenute e che per statuizione della Corte costituzionale la infalcidiabilità è stata dichiarata incostituzionale”* (cfr. pag. 2 della Relazione sui consensi depositata il 4.10.2021).

OSSERVA

Il Tribunale ritiene sussistere le condizioni per procedere all'omologa dell'accordo di composizione della crisi proposto da SIGNORINO Adriana Maria Aurelia ed emergente dalla relazione ex art. 9 L. n. 3/2012 dell'OCC, nonché dalla relazione sulla manifestazione dei consensi espressi dai creditori depositata dall'OCC in data 4.10.2021.

Sussistono, come detto, i presupposti soggettivi ed oggettivi e di corredo documentale per l'accesso alla procedura, inerendo la esposizione debitoria dell'istante anche alla sua attività professionale e non essendo la stessa assoggettabile alle disposizioni sul fallimento né qualificabile come "consumatore".

Le cause dell'indebitamento - come rappresentato dalla ricorrente e dall'OCC - sono da ravvisare nelle condizioni di estrema difficoltà in cui attualmente versa la ricorrente in dipendenza di circostanze come la vedovanza, la cessazione dell'attività, la crisi del settore, l'età, ecc.; ed infatti, come risulta da quanto dichiarato dalla stessa sia nella richiesta all'OCC che nel successivo verbale sottoscritto il 17.02.2021, emerge: che la ricorrente è stata agente di commercio nel settore dei farmaci per ventisette anni e che, nel 2016, a causa di attriti con il direttore vendite ha cessato la sua attività; che, negli anni, il denaro guadagnato in provvigioni è stato in buona parte reinvestito per far crescere il fatturato, per cui ha sempre avuto grosse difficoltà nel pagare le tasse; che la chiusura della sua attività l'ha portata ad una improvvisa povertà; che, dal 1° aprile 2020 riceve la sua pensione.

L'accordo prevede, a fronte di un indebitamento pari ad € 186.113,34 (al quale dovranno aggiungersi i costi della presente procedura pari ad € 2.155,27, di cui € 955,27 per il compenso dell'OCC – avv. Enza Novara - ed € 1.200,00 per il legale della ricorrente, avv. Giovanna Di Mattei), per un debito complessivo di € 188.268,61:

- la destinazione al soddisfacimento dei creditori dell'importo complessivo di € 45.000,00 in un arco temporale di 8 anni e 4 mesi – 100 mesi a decorrere dalla fine del mese in cui il Tribunale omologherà la proposta;



- la messa a disposizione in favore dei creditori della somma di €. 450,00 mensili di cui €. 250,00 dalla debitrice personalmente, quale residuo della pensione al netto delle spese necessarie al sostentamento familiare; €. 200,00 quale somma proveniente dalla finanza esterna della sorella Silvia Signorino (cfr. dichiarazione di impegno, in atti);

- il soddisfacimento integrale dei debiti prededucibili entro cinque mesi + la formazione di due classi di creditori entro otto anni e quattro mesi: una relativa al creditore privilegiato Riscossione Sicilia S.p.a. e l'altra relativa ai creditori chirografari;

- il pagamento dei crediti privilegiati di Riscossione Sicilia S.p.a. in percentuale diversa rispetto al grado di privilegio ai sensi dell'art. 2778 c.c. così precisati: INPS contributi e 50% sanzioni grado 8° (credito vantato= €. 17.515,71 soddisfazione 40%= €. 7.006,28); IRPEF grado 18°(credito vantato= €. 43.903,35 soddisfazione 35%= €. 15366,17); IVA grado 19°(credito vantato= €. 50.968,19 soddisfazione 25%= €. 12.742,04); TARSU grado 20°(credito vantato= €. 298,41 soddisfazione 20%= €. 59,68);

- il pagamento dei crediti chirografari pari ad €. 73.427,68 con soddisfazione al 10,40% per un totale di €. 7.636,47 e precisamente: 50% sanzioni INPS(€. 803,2); diritti e aggio del Concessionario (€. 6.064,35); Agenzia delle Entrate credito non definitivo (€. 3.624,49); Allianz Bank Financial ad spa (€.2.800,00); INFIS NPL spa(€.30.310,00); Rag. Toti Cottone(€. 5.000,00); INPS non iscritto a ruolo (€.14.805,64); Banca Monte dei Paschi di Siena (€. 10.000,00).

L'OCC, nella relazione definitiva del 4.10.2021, ha dato atto del mancato raggiungimento della percentuale del 60% dei consensi dei creditori richiesta dall'art. 11, comma 2, l. 3/2012 in ragione del voto espressamente contrario manifestato da Riscossione Sicilia S.p.a., da Agenzia delle Entrate e da INPS che rappresentano la quasi totalità dei creditori aventi diritto al voto, nonché proceduto a formulare dichiarazione di fattibilità dell'accordo (cfr. pag. 16 della Relazione dell'OCC secondo cui: *“La fattibilità del piano si basa sia sulla disponibilità di una piccola parte della pensione della debitrice, sia sulla finanza esterna messa a disposizione dalla sorella sig.ra Silvia Signorino, giusta dichiarazione di impegno dalla stessa rilasciata in data 09.04.2021 e allegata alla proposta di accordo...la proposta di accordo per la composizione della crisi possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile nei tempi previsti”*) e di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, che garantisce ai creditori *“un realizzo del credito superiore al netto dei costi che graverebbero sui beni sia in caso di procedura di vendita sia nell'ambito di singole azioni di recupero del credito che di un'eventuale procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter l. 3/2012”*.

Ed infatti, l'attivo della ricorrente è formato dal 50% della proprietà della villetta, stimato in € 33.103,23 + € 4.290,00 dato dal valore stimato dell'auto, il tutto per un totale complessivo di €. 37.393,23, importo che, però, non è quello effettivo che



verrebbe recuperato dai creditori, tenuto conto del deprezzamento del valore che i beni avrebbero, nelle ipotesi di liquidazione oltre ai costi specifici delle stesse.

Il gestore della crisi ha, infatti, evidenziato che l'immobile nella titolarità della ricorrente nella misura di 4/8 (immobile sito in Campobello di Mazara (TP) - località Granitola: Foglio 002/31; part. 634; zona 1; cat. A/7; m.q. 107. I restanti 4/8 sono di proprietà della sorella Signorino Silvia e dei figli Chiara Lombardo e Vincenzo Lombardo che vive a Roma), secondo quanto dichiarato dalla stessa è abusivo e che appare verosimile che la procedura liquidatoria porterà ad un ricavo notevolmente inferiore rispetto al valore dell'immobile in ragione, per un verso, della complessa crisi che caratterizza il mercato immobiliare e, per altro verso, dei costi di procedura.

Anche la vendita della Jaguar non sarebbe particolarmente vantaggiosa al netto dei costi tenuto conto che la vettura ha più di diciotto anni e che dovrebbe avvenire esclusivamente rintracciando un amatore di quella tipologia d'auto.

A ciò si aggiunge l'importo messo a disposizione dalla sorella della ricorrente, pari ad €. 20.000,00, subordinatamente all'omologa del presente accordo.

Ciò posto, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 12, comma 3-*quater*, L. n. 3/12 (comma inserito dall'art. 4-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), *"Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

Con l'approvazione della legge di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. "Decreto Ristori", il legislatore ha introdotto importanti modifiche alla l. 27 gennaio 2012, n. 3, anticipando l'applicazione di alcune disposizioni già previste nell'ambito del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza.

L'art. 12, comma 3-*quater*, attribuisce al Tribunale il potere di omologa dell'accordo di sovraindebitamento nel caso di mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria al sussistere di due condizioni: (i) decisività dell'adesione dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuali necessarie per l'omologa; (ii) il trattamento proposto risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall'OCC.

E' chiara la volontà del legislatore di assicurare una tutela del debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell'amministrazione, così attribuendo al Tribunale il potere di omologa delle proposte rigettate quante volte, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell'amministrazione sia stato determinante e la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di



ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore.

La norma ha riconosciuto al Tribunale un generalizzato potere sostitutivo rispetto al comportamento del creditore "amministrazione finanziaria" che non presti adesione ad una proposta di accordo conveniente e che, quindi, risponda al soddisfacimento di pubblici interessi garantendone il miglior soddisfacimento.

Passando a valutare il caso di specie, l'amministrazione finanziaria, il cui voto è sicuramente determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 11. l. n. 3/12, ha espresso voto contrario alla proposta di accordo.

L'Organismo di Composizione della Crisi, come sopra evidenziato, ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto anche conto della circostanza che le singole azioni esecutive mobiliari presso terzi eventualmente attivate dai creditori non porterebbero ad un risultato più soddisfacente.

In definitiva, ritenendo sussistere le condizioni prescritte dal novellato art. 12, comma 3-*quater*, l. cit., considerato che l'accordo esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria, può procedersi all'omologa dell'accordo, demandando al Professionista nominato, avv. Enza Novara, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento.

PQM OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da SIGNORINO Adriana Maria Aurelia (c.f.: SGNDNM52P65F158J), nata a Messina il 25.09.1952;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv. Enza Novara, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con



conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico della proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice ed al Professionista avv. Enza Novara.

Palermo, 2 novembre 2021

Il Giudice delegato

Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

